

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 17/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37336-la-diffamazione-on-line-suprema-corte-di-cassazione-sez-i-penale-sentenza-n-24431-15-depositata-l-8-giugno>

Autore: Iannone Paolo

La diffamazione on-line, Suprema Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 24431/15; depositata l' 8 giugno

“La diffamazione on-line, Suprema Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 24431/15; depositata l’ 8 giugno”

1. Il decisum

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla natura della diffamazione on-line.

Nel caso di specie l'imputato scriveva dichiarazioni di natura diffamatoria sulla pagina web della persona offesa all'interno di un social network.

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale risolve il conflitto sulla competenza del Tribunale monocratico a conoscere il fatto precisando che i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi anche sul web prevedendo, altresì, l'ipotesi di reato di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., poiché il mezzo utilizzato nella fattispecie criminosa può raggiungere una pluralità di soggetti.

2. Il ruolo dell'art. 595, terzo comma, cod. pen.

La diffamazione è il reato maggiormente commesso sulla rete web e, seppur ogni individuo sia titolare del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione (ex art. 21 Cost.), tale libertà incontra dei limiti ben precisi stabiliti dalla legge. Difatti, nel momento in cui l'opinione personale viene comunicata a più soggetti ledendo il diritto all'onore e alla reputazione dell'altrui persona si configura il reato di cui all'art. 595 cod. pen. (c.d. diffamazione)¹.

Nella vicenda in esame l'offesa all'altrui reputazione sul web e, nello specifico il reato si consuma sul social network, laddove la pagina di internet è raggiungibile da una pluralità di persone.

Secondo i giudici di legittimità la potenzialità del mezzo utilizzato per la diffusione del messaggio qualifica la fattispecie nell'ipotesi di reato² di cui al terzo comma dell'art. 595 cod. pen., in quanto cagiona un maggior danno all'onore e alla reputazione della persona offesa.

A ben vedere, lo strumento utilizzato nel caso di specie presuppone la consumazione del reato di diffamazione on-line, in quanto la diffusione del testo sul social network ha la possibilità di raggiungere un numero indeterminato di utenti su internet.

Ne consegue che, secondo tale impostazione, si può valutare come mezzo di pubblicità il testo pubblicato sul world wide web, pertanto la Corte ha sottolineato che i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi anche sui social network prevedendo, altresì, l'ipotesi di reato di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., poiché il mezzo utilizzato nella fattispecie criminosa può raggiungere più persone. Gli elementi costitutivi di tale fattispecie di reato³ sono

¹ Cass., Sez. V, 28 febbraio 1995, in Cass. pen., 1995, p. 2534, e in dottrina, per tutti, P. Siracusano, op. cit., p. 42, e N. Mazzacava, op. cit., p. 428. Per un'interpretazione “costituzionale” della reputazione si vedano F. Mantovani, *Diritto Penale Delitti contro la persona*, Padova, 2005, p. 201, e G. Fiandaca-E. Musco, op. cit., p. 78.

² F. Antolisei, op. cit., p. 203; P. Siracusano, op. cit., p. 40; ed esemplarmente F. Mantovani, op. cit., pp. 231 ss. P. Siracusano, op. cit., p. 41 e G. Fiandaca- E. Musco, op. cit., p. 85. Cass., Sez. II, 18 dicembre 1950, in Giust. pen., 1951, II, p. 386; Cass., Sez. II, 14 febbraio 1950, in Giust. pen., 1950, II, p. 638. Per un recente riepilogo di questo tema cfr. A.G. Sommaruga, Sub artt. 594-599, cit., p. 4034.

³ Antolisei, *Manuale di diritto penale, parte peciale*, I, Milano, 2002, p. 201. In giurisprudenza v., Cass., Sez. II, 24 gennaio 1962, in Giust. pen., 1962, II, p. 807; Cass., Sez. II, 12 novembre 1962, in Cass. pen., 1963, p. 594. Cass., 22 settembre 2004, in Ced n. 230574; Cass., Sez. V, 4 dicembre 1991, in Cass. pen., 1993, p. 296. Ulteriori riferimenti in A.G. Sommaruga, op. cit., p. 4042 e in L. Bisori, op. cit., pp. 63 ss. Cass., Sez. V, 21 febbraio 1994, in Cass. pen., 1996, p. 493; Cass., Sez. V, 8 giugno 1992, in Cass. pen., 1994, p. 592. Cfr., ancora, P. Siracusano, op. cit., p. 42 e N. Mazzacava, op. cit., p. 428. Cass., Sez. V, 1 ottobre 1997, in Riv. pen., 1998, p. 34. Cass., Sez. V, 30 settembre 1987, in Ced n. 176746 e in Dir. inform., 1988, p. 797. Indicazioni di recente giurisprudenza in tal senso, in N. Mazzacava, op. cit., p. 429.

la comunicazione con una pluralità di soggetti, l'assenza della persona offesa e la lesione alla sua reputazione. Seppur l'assenza dell'offeso non deve essere intesa come lontananza fisica, ma impossibilità di replica diretta, comunque, rappresenta una circostanza prevista anche nella diffamazione on-line, in quanto viene a mancare la percezione diretta da parte della vittima del reato.

Infine, la comunicazione a più persone delle dichiarazioni di natura diffamatoria era resa accessibile a tutti gli utenti della rete, laddove la lesione alla reputazione era tangibile e pregiudicava l'onorabilità dell'altrui persona.

In tale prospettiva, l'intento di diffondere un'offesa presuppone nell'elemento soggettivo della condotta posta in essere dall'autore del reato la volontà e la consapevolezza di ledere l'onore e la reputazione del soggetto danneggiato. D'altronde l'illecito penale previsto all'art. 595 cod. pen. è punibile soltanto nella fattispecie dolosa⁴ e il momento di consumazione del reato avviene con la percezione dell'offesa.

Ne consegue che la condotta del soggetto ed il commento, di natura diffamatoria, postato sulla pagina web della persona offesa nel social network deve intendersi dolosa, in quanto il fine ultimo dell'azione è rappresentato dalla pubblicità e massima diffusione del medesimo messaggio, in virtù della consapevolezza dello strumento informatico fruito, oltretutto dall'accessibilità e visualizzazione della dichiarazione ad un numero indeterminato di utenti in internet. Pertanto, la condotta tipica rientra nell'ipotesi di reato considerata al terzo comma dell'art. 595 cod. pen, laddove vi è l'intento di ledere l'altrui reputazione attraverso il più diffuso mezzo di pubblicizzazione previsto nella rete internet.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, alla persona offesa, vittima di diffamazione on-line, vengono riconosciute le più ampie forme di tutela giuridica, quando dalla pubblicazione dei predetti messaggi derivi una lesione all'onore e alla reputazione della stessa. Ciò posto, l'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio in merito alla diffamazione tramite internet su website stranieri avviene con l'identificazione della consumazione del reato coincidente con la percezione del testo pubblicato sul web.

Pertanto, la tutela giuridica della persona offesa ha luogo dinanzi all'Autorità Giudiziaria del territorio dove è stata appresa la percezione della lesione all'onore e alla reputazione, in quanto la diffamazione on-line viene attuata con mezzi di pubblicità concernente il web.

La rete internet resta comunque il mezzo più rapido per la diffusione di notizie, tuttavia l'illecito utilizzo dei mezzi di condivisione può danneggiare l'utilità di ricevere un considerevole numero di informazioni in poco tempo, laddove ogni giorno la regolamentazione del web diventa sempre più difficoltosa e in continua evoluzione.

Dott. Paolo Iannone

⁴ Per tutti, F. Mantovani, op. cit., p. 2 35. Richiede invece un'identità delle offese almeno nei tratti essenziali nei casi di attribuzione di un fatto determinato, V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino, VIII, 1985, p. 630. Cass., 9 aprile 1 997, in Giur. it., 1 998, p. 2 378; Cass., Sez. V, 3 maggio 1 985, in Cass. pen., 1 986, p. 12 48 e in Giust. pen., 1 986, II, p. 89. Cfr. A.G. Sommaruga, op. cit., p. 4046. E. Florian, La teoria psicologica della diffamazione, Torino, 1 927. In giurisprudenza v. Cass., Sez. II, 1 7 novembre 1 950, in Giust. pen., 1951, II, p. 385. P. Siracusano, op. cit., p. 40; F. Mantovani, op. cit., p. 2 31; T. Vitarelli, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore: casi e materiali*, (a cura di) P. Siracusano, p. 55. La ricostruzione dell'ingiuria e della diffamazione come reati a dolo generico prevale oggi anche in giurisprudenza; fra le tante cfr. Cass., Sez. V, 25 gennaio 1 999, in Dir. pen. e processo, 1 999, p. 996; Cass., Sez. V, 5 giugno 1 996, in Cass. pen., 1 997, p. 2 702; Cass., Sez. VI, 4 luglio 1991, in Riv. pen. econ, 1992, p. 461. Cass., Sez. V, 11 aprile 2 000, in Guida dir., 2 000, n. 2 8, p. 84; Cass., Sez. V, 1 8 giugno 1 974, in Cass. pen., 1 975, p. 763; Cass., Sez. II, 12 marzo 1956, in Giust. pen., 1957, II, p. 125.

• **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** •

Art. 21 Cost.

Art. 595, terzo comma, cod. pen.

• **BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE** •

- F. ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Torino, 1934, rist. 1960;
- F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, seconda edizione, Milano, 2000; M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 1987;
- G. FIANDACA, *Causalità (rapporto di)*, voce *Dig. Pen.*, III, 1988;
- M. MAIWALD, *Causalità e diritto penale*, Milano, 1999; più in generale: K. Popper, *Logica della scoperta scientifica*, Torino, 1970;
- C. G. HEMPEL, *Filosofia delle scienze naturali*, Bologna, 1968; P. Trimarchi, *Causalità e danno*, Milano, 1966.
- F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1997.